

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 81

20 aprile 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FILIPPI

ISTITUZIONE DI UNA CASA DA GIOCO NEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO- EMILIANO

Oggetto consiliare n. 1281

RELAZIONE

La presente proposta di legge, prevede l'apertura di una casa da gioco nella regione Emilia-Romagna, con ubicazione nella provincia di Reggio Emilia all'interno del nuovo Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa-Minuzzo).

L'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea determina anche la necessità di adeguare la nostra legislazione in materia di regolamentazione del gioco, uniformandola a quella vigente negli altri Paesi della UE.

La legge finanziaria prevede la possibilità di istituire una casa da gioco in ogni regione, previo superamento del limite degli articoli 718, 719, 720 e 722 del Codice penale.

La proposta di candidare l'Alto Appennino reggiano quale sede più opportuna per l'apertura di un nuovo casinò, nasce dopo aver tenuto conto dei seguenti peculiari elementi: la particolare situazione delle aree appenniniche reggiane, con collocazione geografica centrale nel centro-nord Italia, in una zona a grande vocazione turistica, caratterizzata da numerose bellezze paesaggistiche e naturali, beni di notevole pregio storico, archeologico e culturale; il facile accesso anche dalle regioni confinanti (Liguria e Toscana).

L'apertura di un casinò nell'Appennino reggiano, promuoverebbe e valorizzerebbe ulteriormente le attività sportive, turistiche, storiche, culturali, paesaggistiche e gastronomiche presenti sul territorio.

I proventi del gioco determinerebbero un aumento delle risorse da investire nel settore turistico e ricettivo.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Istituzione della casa da gioco

In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del Codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco in provincia di Reggio Emilia all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

L'Autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati, previa delibera dei Consigli comunali.

Le autorizzazioni sono rilasciate per non più di trenta anni e possono essere rinnovate.

Art. 2

Regolamento

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione dell'Assemblea legislativa, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere.

- a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della Regione, degli Enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;
- b) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;
- c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
- d) le particolari e opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;
- e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco tenendo conto:
 - 1) delle garanzie per gli eventuali appalti e le debite cauzioni;
 - 2) delle qualità morali e delle condizioni economiche che i concessionari ed il personale addetto debbono offrire;
 - 3) delle disposizioni per il regolare versamento ai Co-

muni degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;

- 4) della possibilità di revoca da parte delle Amministrazioni comunali della concessione senza obbligo alcuno al risarcimento del danno o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle condizioni previste nella concessione;
- f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire le regolarità dell'esercizio delle case di gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 3

Titolarità dell'esercizio

La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta ai Comuni.

L'esercizio può essere gestito attraverso le forme previste dall'articolo 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa rilascia apposito nulla osta per eventuali soci privati.

Art. 4

Ripartizione dei proventi

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

- a) il 50 per cento ai Comuni, con l'obbligo per le Amministrazioni comunali di destinare la metà ad attività promozionali turistiche e culturali altamente qualificate;
- b) il 30 per cento alla Provincia di Reggio Emilia che ne destina l'importo alla manutenzione e alla realizzazione di infrastrutture turistiche e sportivo-turistiche ed ai monumenti;
- c) il 20 per cento alla Regione Emilia-Romagna che ne destina l'importo alla promozione dell'immagine turistica del proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dall'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino reggiano ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 5

Sospensione

Il Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4,

nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione

dell'esercizio della casa da gioco o la revoca della autorizzazione.

Per annotazioni
